

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2022

677/2022/A

**REINTEGRAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1230^a riunione del 6 dicembre 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto - legge 16 maggio 1994, n. 293, recante “Disciplina della proroga degli organi amministrativi”, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (di seguito: decreto - legge 293/94);
- la legge 29 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica (di seguito: legge 196/09), come successivamente modificata e integrata, e in particolare l’articolo 16;
- il decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto - legge 201/11), e, in particolare, l’articolo 23ter;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 recante “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali” (di seguito: d.P.C.M. 23 marzo 2012);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” (di seguito: legge 147/13);
- il decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (di seguito: decreto - legge 66/14);

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- la legge 30 dicembre 2021 n. 234 di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito: legge 234/21);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143 recante “Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici” (di seguito: d.P.C.M. 23 agosto 2022);
- la deliberazione 2 febbraio 2018, 57/2018/A, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento (di seguito: Regolamento di organizzazione) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA);
- il Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti dell’Autorità, come modificato e integrato con deliberazioni 29 novembre 2018, 618/2018/A e 28 aprile 2020, 142/2020/A (di seguito: Regolamento di contabilità);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2017, 729/2017/A (di seguito: deliberazione 729/2017/A);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 426/2019/A (di seguito: deliberazione 426/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2020, 347/2020/A (di seguito: deliberazione 347/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 593/2021/A, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022;
- il provvedimento del Presidente della Corte dei conti Prot. 145 del 3 novembre 2022 (acquisito agli atti dell’Autorità con prot. 58055 del 14 novembre 2022), di autorizzazione al rinnovo dell’incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento di organizzazione dell’Autorità, all’articolo 18, comma 1, dispone che il controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile sia svolto dal Collegio dei revisori dei conti, secondo la disciplina prevista dalle disposizioni di leggi vigenti in materia e dal Regolamento di contabilità;
- il Regolamento di contabilità, all’articolo 55, disciplina la composizione, i requisiti e la durata dell’organo di revisione, prevedendo che il Presidente e i due Membri sono nominati con delibera dell’Autorità tra i magistrati della Corte dei conti e i professori universitari di ruolo in contabilità pubblica o discipline simili, in servizio o in quiescenza, ovvero tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’elenco dei revisori dei conti, o di nomina del Ministero dell’economia e delle finanze secondo la legislazione vigente,

- durano in carica tre anni dalla data di assunzione dell'incarico e possono essere rinnovati;
- con deliberazione 729/2017/A, i componenti dell'organo di revisione sono stati individuati nelle persone del dott. [omissis] (in qualità di Presidente), del dott. [omissis] (in qualità di Componente) e del dott. [omissis] (quale Componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 16 della legge 196/09);
 - con deliberazione 426/2019/A, a seguito delle dimissioni del dott. [omissis], il Collegio dei revisori dei conti è stato reintegrato nominando, quale Presidente, il [omissis], per la durata di tre anni decorrenti dalla data del decreto di autorizzazione del Presidente della Corte dei Conti, fermi restando gli incarichi già conferiti al dott. [omissis] e al dott. [omissis] con la deliberazione 729/2017/A e la loro rispettiva durata;
 - con la deliberazione 347/2020/A, a seguito della naturale scadenza degli incarichi conferiti al dott. [omissis] e al dott. [omissis], la composizione del Collegio dei revisori dei conti è stata reintegrata nominando, quali componenti, il dott. [omissis] e la dott.ssa [omissis], fermo restando l'incarico di Presidente conferito al [omissis] con la deliberazione 426/2019/A;
 - l'incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti conferito al [omissis] è venuto in scadenza il 23 ottobre 2022;
 - ai sensi dell'articolo 3 del decreto - legge 293/94, gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo, non ricostituiti entro i termini di loro scadenza, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per quanto concerne i compensi spettanti al Presidente e ai Membri del Collegio dei revisori dei conti, l'articolo 55, comma 2, del Regolamento di contabilità attribuisce all'Autorità il compito di determinarli;
- l'articolo 23ter, comma 1, del decreto - legge 201/11 ha previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione”;
- il medesimo articolo 23ter, al comma 2, ha introdotto, un ulteriore limite al fine di evitare il cumulo dei trattamenti prevedendo che “il personale che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche

in posizione di fuori ruolo o aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito”;

- in applicazione dell'articolo 23ter, di cui ai precedenti alinea, è intervenuto il d.P.C.M. 23 marzo 2012 che, fissando il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti a carico della finanza pubblica, ha disposto che ai fini del raggiungimento del tetto sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza;
- l'articolo 1, comma 471, della legge 147/13, ha precisato l'ambito di applicazione dell'articolo 23ter del decreto - legge 201/11, chiarendo che il limite ivi previsto si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alle retribuzioni o emolumenti, comunque denominati, in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti anche con le autorità amministrative indipendenti;
- l'articolo 13, comma 1, del decreto - legge 66/14, ha fissato, a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali;
- l'articolo 1, comma 68, della legge 234/21 ha disposto che *“a decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24”;*
- l'articolo 12 del d.P.C.M. 23 agosto 2022 ha previsto che *“le autorità indipendenti determinano gli emolumenti spettanti ai componenti dei propri organi di amministrazione e controllo, in coerenza con i criteri di cui al presente regolamento e deliberano autonomamente la procedura di cui all'articolo 10”;*
- l'articolo 10 del d.P.C.M. 23 agosto 2022, nel disciplinare la procedura di determinazione dei compensi di organi di amministrazione e controllo di elevato profilo strategico o di enti di nuova istituzione, al comma 4 ha disposto che *“resta fermo il limite massimo alle retribuzioni lorde previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*
- l'articolo 4 del d.P.C.M. 23 agosto 2022, al comma 2, ha stabilito che nelle more della determinazione del compenso *“lo stesso potrà essere corrisposto dalle*

amministrazioni o enti obbligati, salvo conguaglio, nella misura prevista per l'organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso".

RITENUTO OPPORTUNO:

- reintegrare la composizione del Collegio dei revisori dei conti al fine di assicurarne la piena operatività;
- continuare ad avvalersi della professionalità del [omissis], in possesso di adeguati requisiti di competenza e di esperienza professionale, maturati anche sulla base dell'incarico già espletato;
- rinnovare, pertanto, l'incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti al [omissis], confermando, nelle more dell'attuazione delle previsioni del d.P.C.M. 23 agosto 2022, il compenso riconosciuto con la delibera 426/2019/A, salvo eventuale conguaglio

DELIBERA

1. di rinnovare, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento di contabilità, al [omissis] l'incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità;
2. di prevedere che l'incarico di cui al punto precedente, di durata triennale, decorra dal giorno successivo a quello di adozione del presente provvedimento;
3. di confermare al [omissis] il compenso correlato all'incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti, determinato in euro 35.000,00 annui (trentacinquemila/00), oltre al rimborso delle spese documentate per viaggi e soggiorni, per un importo massimo complessivo annuo di euro 10.000,00 (diecimila/00), fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia di limite remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti a carico della finanza pubblica ovvero degli ulteriori limiti di legge per i casi di cumulo dei trattamenti, salvo eventuale conguaglio all'esito della procedura di determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo di cui al d.P.C.M. 23 agosto 2022;
4. di provvedere alla copertura delle spese previste a valere sul titolo I, categoria IV, codice conto U.1.03.02.00.000 sui bilanci di previsione dell'Autorità come di competenza;
5. di dare mandato al Segretario Generale, con il supporto della Direzione Affari Generali e Risorse, per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.



6 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini